

Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle

Rep. N. 262/2021

Reg. Concessioni N. 68/2021

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

Atto di concessione per licenza demaniale marittima

da parte dell'Autorita' di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore del Comune di Trapani una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq scoperti 72.771,00 situata nel Comune di Trapani e precisamente nelle Vie Lutazio Catullo, Via Scalo d'Alaggio, Piazza Scalo d'Alaggio, Via C. Colombo, Via dei Ranuncoli, Viale Duca D'Aosta, Viale Amm. G. Francese, Viale Regina Elena EST, Via Amm. Staiti, Via Avv. G. Palmeri, Via Ilio, Via Isola Zavorra e Via Ronciglio del porto di Trapani allo scopo di destinarle alla pubblica circolazione stradale, di eseguire la normale opera di manutenzione ordinaria, di adeguamento e revisione periodica dei sottoservizi e l'ammodernamento, il rispristino e la sistemazione dell'arredo urbano e di mantenere delle opere di urbanizzazione nella Piazza Scalo d'Alaggio, nel Viale Lutazio Catulo e nel Piazzale antistante il Lazzaretto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di ottobre (26.10.2021) in Trapani innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorita'' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale giusto decreto

del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede del Comune di Trapani sita in Trapani nella piazza Municipio n. 1 (palazzo Dali') con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a le la companie de la companie de la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a le la la companie della Mobilita' sostenibile n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrato il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevita' "AdSP", "Autorita'" o "Ente";

- da una parte -

- dall'altra -

PREMESSO

VISTO il verbale in data 28 febbraio 2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Trapani ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato al Comune di Trapani, riguardante la licenza di concessione demaniale marittima n. 09/2009, oggetto del presente rinnovo;

VISTA l'istanza di rinnovo (prot. C.P. n. 105805 del 27.11.2019) avanzata dal Comune di Trapani alla Capitaneria di Porto di Trapani e la contestuale richiesta di cessione delle aree oggetto del presente rinnovo a titolo non oneroso;

VISTA la corrispondenza di cui alle note prot. AdSP n. 8457 del 22.06.2020 e prot. AdSP n. 17756 del 26.06.2020 intercorsa tra l'Autorita' e la Capitaneria di Porto di Trapani in merito a delle criticita' riscontrate nei fascicoli demaniali indicati nella stessa corrispondenza, superabili mediante l'emanazione di un apposito atto amministrativo e/o concessorio da effettuare per ciascuna amministrazione in base al periodo di competenza ovvero la Capitaneria di Porto fino al 31.12.2017 e l'AdSP a far data dal 01.01.2018, data di assunzione della gestione del porto di Trapani;

VISTO l'atto ricognitivo prot. AdSP n. 20589 del 15.07.2020 con cui la Capitaneria di Porto di Trapani ha accertato, previa ricognizione dei fascicoli demaniali ivi elencati, tra cui quello intestato al Comune di Trapani, che ricorrono tutte le condizioni in fatto e in diritto per ritenere sussistente il rapporto di concessione fino al 31.12.2017 tra la stessa Capitaneria di Porto ed i soggetti elencati nel citato atto ricognitivo;

RITENUTO, pertanto, di dover rilasciare in favore del Comune di Trapani la prescritta licenza di concessione con decorrenza dal 01.01.2018 e scadenza al 31.12.2020, anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio con il predetto Comune riguardante l'uso dei beni demaniali marittimi di cui infra;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D. M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia e, in particolare, l'art. 83, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii;

VISTO l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTA la precedente licenza n. 09.2009 rilasciata in data 23.03.2009 dalla ex Autorita' Portuale di Trapani in favore del Comune di Trapani;

VISTO l'art. 199, co. 3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, considerata la natura regolarizzativa della presente concessione a far data dal 01.01.2018 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP (prot. AdSP n. 15966 del 16.11.2020) con la quale si e' comunicato che l'iter istruttorio del procedimento

volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede al "COMUNE DI TRAPANI", come in comparenza rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, di occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mo scoperti 72.771,00 situata nel Comune di Trapani e precisamente nelle Vie Lutazio Catullo, Via Scalo d'Alaggio, Piazza Scalo d'Alaggio, Via C. Colombo, Via dei Ranuncoli, Viale Duca D'Aosta, Viale Amm. G. Francese, Viale Regina Elena EST, Via Amm. Staiti, Via Avv. G. Palmeri, Via Ilio, Via Isola Zavorra e Via Ronciglio del porto di Trapani allo scopo di destinarle alla pubblica circolazione stradale, di eseguire la normale opera di manutenzione ordinaria, di adeguamento e revisione periodica dei sottoservizi e l'ammodernamento, il rispristino e la sistemazione dell'arredo urbano e di mantenere delle opere di urbanizzazione nella Piazza Scalo d'Alaggio, nel Viale Lutazio Catulo e nel Piazzale antistante il Lazzaretto, meglio descritta nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le lettere "A", "B", "C", "D" e "E".

Con la presente licenza si rinnova la licenza di cui in premessa.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dal 01 gennaio 2018 con scadenza il 31 dicembre 2020, con contestuale proroga di 12 mesi **fino al 31 dicembre 2021**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale ovvero salvo l'accoglimento della richiesta gia' avanzata dal Comune di Trapani di cessione a titolo gratuito dell'area di che trattasi, con nota del 27.11.2019 (prot. C.P. n. 105805).

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di l'importo complessivo di canone euro 50.961,16 (cinquantamilanovecentosessantuno,16), di cui 12.565,16 euro (dodicimilacinquecentosessantacinque,16) a titolo di canone per l'anno 2018, euro 12.942,11 (dodicimilanovecentoquarantadue,11) a titolo di canone per l'anno 2019, euro 12.845,77 (dodicimilaottocentoquarantacinque,77) a titolo di canone per l'anno 2020 ed euro 12.608,12 (dodicimilaseicentotto,12) a titolo di canone per l'anno 2021.

Con la presente si da' atto che il concessionario ha corrisposto il canone per gli anni 2018, 2019 e 2020, come da ricevute del tesoriere dell'AdSP n.1354 del 28/03/2018, n. 4774 del 24/12/2019, n. 4775 del 24/12/2019, n. 2757 del 02/07/2020 e n. 1455 in data 11/03/2020 e conseguentemente, con riferimento al presente atto, nulla e' piu' dovuto dal Concessionario all'AdSP per gli anni 2018,2019 e 2020.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'AdSP avra' pero' sempre la facolta' di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui e' subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Trapani.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza, l'AdSP avra' facolta' di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potra' rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 e ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente Concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati

dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potra' richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attivita' in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza e' peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- -il concessionario si obbliga a manlevare e rendere indenne l'Autorita' da qualsiasi azione, danno, condanna o forma di responsabilita' che possa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione;
- si da' atto che il Comune di Trapani ha avanzato apposita istanza in data 05.03.2019, ex art. 34 Cod. Nav., alla Capitaneria di Porto di Trapani e, per conoscenza, all' Ente ed all'Agenzia del Demanio di Palermo, intesa ad ottenere in regime di consegna le aree/vie demaniali marittime che saranno individuate con apposito sopralluogo congiunto e che possono non coincidere con quelle concesse con il presente atto e che la procedura dovrebbe, compatibilmente con la tempistica relativa all'adozione dei provvedimenti da parte degli Uffici competenti, concludersi presumibilmente entro il 31.12.2021;
- il concessionario si assume, nell'ambito dei beni demaniali concessi e per tutta la durata della presente licenza di concessione, ogni forma di responsabilita' connessa o meno con lo svolgimento dell'attivita' esercitata, compresa quella

relativa a infortuni e danni a persone e/o cose, che restera' ad esclusivo carico e colpa del concessionario e per il quale l'AdSP ne resta manlevata;

- il concessionario si obbliga a manlevare l'Ente da ogni responsabilita' per danni arrecati alle opere dipendenti da eventi calamitosi quali mareggiate anche di eccezionale violenza;
- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia;

- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle aree oggetto di concessioni limitrofe;
- il concessionario si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;
- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'AdSP, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi.

La presente licenza di concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altri Enti/Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'AdSP, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni in relazione allo svolgimento delle attivita' oggetto della concessione.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario che le ha gia' corrisposte (provvisorio n. 2880 del 06.07.2021). Il concessionario

e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che

dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della

presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai

fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto

concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla

validita' della stessa licenza.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A", "B", "C", "D" e "E".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto

pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto,

mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai

comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non

modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software

applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle

identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma

elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del

Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Trapani, 26 ottobre 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

14

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il "Comune di Trapani"

Il Sindaco

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).